

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ, 25 NOVEMBRE 1997

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 48

## S O M M A R I O

<b>LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1997 - N. 40</b>	[4.1.0]
<b>Contributo straordinario della Regione Lombardia a favore delle Regioni Umbria e Marche colpite dal sisma del settembre 1997 . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1997 - N. 41</b>	[5.1.1]
<b>Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti . . . . .</b>	<b>2</b>

[BUR19970120]

[4.1.0]

**LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1997 - N. 40**  
**Contributo straordinario della Regione Lombardia a favore delle Regioni Umbria e Marche colpite dal sisma del settembre 1997**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
 ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
 ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 promulga

la seguente legge regionale:

**ART. 1**

(Finalità e destinazione del contributo)

1. A favore delle Regioni colpite dal sisma del 1997, la Regione Lombardia devolve un primo contributo a fondo perduto di L. 1.000.000.000 da destinare alle prime opere di soccorso ed agli interventi di ricostruzione.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare tale contributo direttamente ai Presidenti delle Regioni interessate nella misura del 60% (lire 600 milioni) a favore della Regione Umbria e del 40% (lire 400 milioni) a favore della Regione Marche.

3. Tali contributi dovranno essere destinati ad aiuti alle popolazioni o a piccole imprese e all'artigianato, ovvero ad un significativo intervento di restauro di un'opera d'arte.

**ART. 2**

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di L. 1.000.000.000.

2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei capitoli 1.3.3.1.1570, 1.3.3.1.2755, 1.2.7.1.550, 1.2.2.1.2747 rispettivamente per L. 490.000.000, L. 310.000.000, L. 60.000.000, L. 140.000.000.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

**Stato di previsione delle spese**

a) all'ambito 4, settore 4, obiettivo, parte 1 è istituito il capitolo 4.4.4.1.4521 «Contributo per le prime opere di soccorso e di ricostruzione a favore delle Regioni Umbria e Marche a seguito degli eventi sismici del settembre-ottobre 1997» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

b) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.1570 «Spese per l'adesione della Regione ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo che svolgono attività dirette a promuovere iniziative di rilevanza regionale» è ridotta di L. 490.000.000;

c) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.2755 «Contributi ad enti ed associazioni che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale» è ridotta di L. 310.000.000;

d) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.7.1.550 «Spese per competenze dovute agli esperti facenti parte dei comitati di consulenza in materia di legislazione e programmazione» è ridotta di L. 60.000.000;

e) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.2747 «Acquisizione risorse di calcolo e servizi a supporto della gestione e manutenzione sistema informativo regionale» è ridotta di L. 140.000.000.

**ART. 3**

(Clausola d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 24 novembre 1997

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 ottobre 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 20 novembre 1997, prot. n. 22802/3173).

— • —

[BUR19970121]

[5.1.1]

**LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1997 - N. 41**  
**Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
 ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
 ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 promulga

la seguente legge regionale:

**ART. 1**

(Finalità)

1. Ai fini della prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico, i comuni provvedono a verificare la compatibilità fra le previsioni urbanistiche e le condizioni geologiche dei territori interessati, in conformità alle disposizioni previste dalla presente legge.

**ART. 2**

(Studio geologico)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, i comuni, in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali, delle loro varianti generali, nonché, nei casi disciplinati dall'art. 3, delle loro varianti parziali, devono dotarsi dell'apposito studio geologico di cui ai commi 2 e 3, in conformità alle direttive regionali emanate ai sensi dell'art. 3.

2. Lo studio geologico è redatto da geologi iscritti all'ordine professionale; esso costituisce un elaborato tecnico di corredo dello strumento urbanistico.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 possono essere adottati studi geologici contenuti in strumenti di pianificazione territoriale vigenti di livello sovracomunale, o già redatti per altre finalità, purché riguardino l'intero territorio comunale e siano accompagnati da dichiarazione di asseverazione sottoscritta dal tecnico che ha redatto lo studio.

4. La valutazione in ordine alla congruità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le risultanze dello studio geologico di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, sulla base della asseverazione sottoscritta dall'estensore dello studio geologico.

**ART. 3**

(Direttive regionali)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede ad adottare, con propria deliberazione da assumere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite direttive per la redazione dello studio geologico che dovranno definire, in particolare, i criteri di impostazione, gli elaborati tecnici, i contenuti necessari in relazione alle caratteristiche delle diverse parti del territorio regionale, i casi in cui varianti parziali dello strumento urbanistico debbano o meno essere corredate dallo studio geologico, nonché le modalità e le procedure di coordinamento dell'attività istruttoria dei Servizi regionali interessati.

2. La Giunta regionale, nell'emanare le direttive di cui al comma 1, deve tener conto di quanto previsto dall'art. 2.

**ART. 4**

(Ambiti di studio prioritario)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni interessati da aree di potenziale ri-

schio geologico, o che abbiano subito danni a seguito di dissesti idrogeologici verificatisi nel corso dell'ultimo quinquennio, in cui le Amministrazioni comunali devono provvedere, entro i successivi novanta giorni dalla pubblicazione della predetta deliberazione sul BURL, al conferimento dell'incarico per la predisposizione dello studio geologico, da redigere in coerenza alle direttive di cui al precedente art. 3.

2. Ove il Comune non provveda al conferimento dell'incarico per lo studio geologico, nei termini di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, interviene in via sostitutiva procedendo al conferimento dell'incarico stesso a mezzo di commissario ad acta, con oneri a carico del Comune.

3. Sulla base delle risultanze dello studio geologico, da predisporre non oltre sei mesi dal conferimento dell'incarico, il Comune provvede, entro centoventi giorni dalla consegna dello studio stesso, all'adozione dei conseguenti provvedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici, ovvero alla presa d'atto delle risultanze dello studio, qualora non sia necessario procedere ad adeguamento alcuno; se il Comune non assume, nei termini sopra indicati, i suddetti provvedimenti, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, interviene in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del Comune.

#### ART. 5

(Fruizione dei dati conoscitivi e degli studi geologici)

1. I comuni, per l'espletamento degli obblighi derivanti dalla presente legge, possono acquisire i dati conoscitivi e gli studi geologici, in possesso della struttura regionale competente, che, a richiesta, vengono trasmessi in copia all'amministrazione comunale. Il Servizio geologico regionale è tenuto a prestare l'assistenza necessaria.

#### ART. 6

(Utilizzo dei dati geologici)

1. L'adozione di studi geologici, da parte dei comuni, costituisce presupposto di riferimento tecnico per gli adempimenti relativi alla pianificazione delle zone a vincolo idrogeologico ed a rischio geologico, idrogeologico e sismico.

#### ART. 7

(Contributi ai comuni)

1. La Giunta regionale, ove lo studio geologico sia stato predisposto ai sensi di quanto previsto dagli art. 2, 3 e 4, su richiesta del comune interessato, provvede ad erogare allo stesso un contributo nella misura massima dell'80% della spesa per gli incarichi professionali e nei limiti degli stanziamenti a disposizione per l'esercizio finanziario in corso.

2. Ai fini della predisposizione degli studi geologici nei comuni oggetto della legge 102/1990 si utilizzano gli stanziamenti già previsti dai piani di cui alla medesima.

#### ART. 8

(Norma transitoria)

1. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, o delle loro varianti, adottati entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul BURL delle direttive di cui all'art. 3, rimane in vigore la normativa antecedente alla presente legge.

#### ART. 9

(Interventi urgenti)

1. I comuni compresi negli elenchi allegati alla deliberazione della Giunta regionale relativa agli eventi calamitosi del mese di giugno 1997, potranno beneficiare, con carattere di priorità, dei contributi previsti dal precedente art. 7, ai fini della redazione degli studi geologici preordinati alla prevenzione del rischio geologico e idrogeologico, secondo le modalità e i termini di cui al precedente art. 4.

#### ART. 10

(Norma finanziaria)

1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 7, comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di L. 1.000.000.000.

2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al comma 1 si prov-

vede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2 765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, è apportata la seguente variazione:

– all'ambito 4, settore 1, obiettivo 1, parte 2, è istituito il capitolo 4.1.1.2 4162 «Contributi ai comuni per l'effettuazione di indagini geologiche ai fini della pianificazione urbanistica», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

4. Per gli esercizi finanziari successivi al 1997, alla determinazione delle spese previste dalla presente legge, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 24 novembre 1997

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 ottobre 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 20 novembre 1997, prot. n. 22802/3172).

**Prezzo L. 2.500 (i.i.)**  
*(Fascicoli arretrati il doppio)*